



Statuto dell'associazione MuoviAmo Tursi

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Costituzione e sede

ARTICOLO 2 – Durata

ARTICOLO 3 – Scopi e finalità

ARTICOLO 4 – Soci

ARTICOLO 5 – Diritti e obblighi dei Soci

ARTICOLO 6 – Perdita della qualifica di Socio

ARTICOLO 7 – Mezzi telematici

CAPO II - GLI ORGANI

ARTICOLO 8 – Gli organi dell'Associazione

ARTICOLO 9 – L'Assemblea dei soci

ARTICOLO 10 – Il Consiglio direttivo

ARTICOLO 11 – Il Presidente dell'Associazione

ARTICOLO 12 – Il Tesoriere

CAPO III – DISPOSIZIONI SULLE ELEZIONI

ARTICOLO 13 – Elezioni comunali

CAPO IV - DISPOSIZIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 14 – Risorse economiche e assicurazione

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 15 – Esercizio sociale

ARTICOLO 16 – Rimandi legislativi

ARTICOLO 17 – Scioglimento dell'Associazione

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione e sede

1. È costituita con sede in Tursi (MT) in via Grecia 8, l'associazione politica, sociale e culturale denominata "MuoviAmo Tursi".
2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che saranno adottati dagli organi previsti dallo Statuto stesso.
3. L'Associazione adotta come proprio simbolo il logo composto da una rondine stilizzata dal contorno bianco in volo; la rondine presenta la testa rivolta verso nord est; è presente la scritta Muovi Amo Tursi in stampatello bianco sul bordo inferiore del cerchio; il tutto è contenuto in una circonferenza, con sfondo azzurro nella parte superiore e verde in quella inferiore.
4. L'Associazione è autonoma ed indipendente, non soggetta a vincoli con altre forze politiche.

ART. 2 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata, salvo diversa determinazione adottata dall'assemblea secondo il presente Statuto.

ART. 3 - Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro e si prefigge come scopo la promozione delle attività di carattere politico, culturale e di impegno sociale al fine di sollecitare la partecipazione attiva e l'impegno civile dei cittadini alla vita socio-politica della comunità e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.
2. A tal fine l'Associazione, potrà operare nei settori della cultura, dell'educazione, dell'attività ricreativa, dell'editoria, della politica, cooperando, se ritenuto opportuno, con associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni presenti sul territorio.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a. culturali: studiare, approfondire, dibattere e diffondere, attraverso tavole rotonde, convegni, mostre e seminari, la cultura e le tradizioni locali;
 - b. sportive e ricreative: promuovere ed organizzare eventi sportivi, teatrali, d'intrattenimento musicale;
 - c. editoriali: pubblicare e diffondere, anche attraverso siti internet, una rivista di informazione e di dibattito per informare sull'attività svolta dall'Associazione;
 - d. partecipare alla vita politica ed elettorale della Città di Tursi;
 - e. in generale tutto ciò che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge.
4. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento, promuovere attività consentite dalla legislazione vigente.

ART.4 - Soci

1. All'Associazione possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia che, indipendentemente dalle condizioni personali (di sesso, età, religione, cultura, etnia e condizioni sociali) sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Si diventa soci:

- a. compilando in ogni sua parte il modulo di adesione;
- b. versando la quota partecipativa annuale;
- c. sottoscrivendo il manifesto programmatico dell'Associazione.

3. I soci si suddividono in:

- a. Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b. Soci ordinari: coloro che successivamente aderiscono all'Associazione;
- c. Soci sostenitori: coloro che contribuiscono all'associazione mediante elargizioni in denaro, senza chiedere adesione all'Associazione come socio ordinario;
- d. Soci onorari: persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione e ai quali tale riconoscimento sia attribuito dall'Assemblea.

4. I soci onorari e sostenitori possono partecipare alle riunioni dell'assemblea senza diritto di voto.

5. L'ammissione a socio ordinario è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo, il quale può insindacabilmente ammettere entro trenta giorni dalla domanda il nuovo socio ovvero respingere la sua richiesta motivando il mancato accoglimento.

ART.5 - Diritti e obblighi dei Soci

1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme dalle finalità dell'Associazione e/o di gravi motivi d'indegnità, il Consiglio direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione o espulsione dall'Associazione. Le sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto interessato sia stato sentito o abbia dedotto per iscritto a propria difesa le motivazioni a giustificazione del suo operato.

2. Tutti i soci ordinari e fondatori hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega scritta, ad essere informati sull'attività svolta dall'Associazione e dei suoi organi e di recedere dall'appartenenza all'Associazione secondo quanto disposto dal presente statuto.

3. I soci ordinari e fondatori sono tenuti, a pagare le quote sociali previste dall'Assemblea dei soci ed a collaborare nei vari progetti di promozione politica, sociale e culturale.

4. I soci non devono essere già di qualsiasi progetto che sia in contrasto con i fini dell'Associazione MuoviAmo Tursi.

5. Il voto per delega scritta può avvenire solo con le seguenti restrizioni:

a. un socio con diritto di voto delega in forma scritta un altro socio, indicando espressamente nel documento di delega: il nome del socio delegante, il nome del socio delegato, la data dell'Assemblea, l'ordine del giorno per cui esercitare la delega, l'intenzione di voto per ogni singolo ordine del giorno;

b. l'atto di delega vale solo per la singola riunione di Assemblea indicata, e per l'eventuale seconda convocazione;

c. non può esserci voto per delega scritta nelle riunioni del Consiglio direttivo;

d. un socio può accumulare, compresi il voto che gli spetta di diritto come socio fondatore/ordinario, tramite deleghe scritte, massimo 3 voti;

e. è consentito il voto per delega scritta solo in casi eccezionali e giustificati;

f. la lettera e) non vale per i soci non residenti o non domiciliati a Tursi, per i quali la delega può essere sempre utilizzata.

ART.6 - Perdita della qualifica di Socio

1. La perdita della qualifica di socio può avvenire per:

a. mancato pagamento della quota sociale annuale;

b. rinuncia volontaria da comunicare al Consiglio direttivo;

c. espulsione deliberata dal Consiglio direttivo mediante provvedimento che può essere adottato per indegnità, per comportamenti in contrasto con i principi, le finalità e lo statuto dell'Associazione, per la mancata osservanza delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 7 – Mezzi telematici

1. L'Associazione si dota di un sito internet, sul quale pubblica il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni, il simbolo, rendiconti sull'attività pubblica svolta, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci, le cariche sociali, il bilancio approvato.

2. I soci partecipano attivamente all'attività dei gruppi online.

Capo II - GLI ORGANI

ART. 8 - Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente dell'Associazione; il Tesoriere.

ART. 9 - L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci. L'Assemblea definisce ed indirizza la linea politica e strategica dell'Associazione.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

3. Si riunisce in via ordinaria, almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

4. Le riunioni sono convocate dal Presidente dell'Assemblea o su richiesta di almeno un decimo dei soci, con predisposizione degli ordini del giorno da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta inviata via email o, eventualmente, altra forma opportuna.

5. In prima convocazione, l'Assemblea in via ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, il quorum costitutivo deve risultare pari ad un terzo dei soci.

6. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei soci.

7. L'Assemblea ordinaria dei soci delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei soci presenti ed ha i seguenti compiti:

- a. Elegge il Presidente dell'Assemblea, i membri del Consiglio direttivo, il Presidente dell'Associazione ed il Tesoriere;
- b. Delibera sul programma di attività proposto dal Consiglio direttivo ed esprime proposte;
- c. Delibera in merito al bilancio;
- d. Nomina i propri candidati alle elezioni comunali;
- e. Approva i Regolamenti.

8. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti ed ha i seguenti compiti:

- a. Delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- b. Discute e delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c. Delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo per mancato assolvimento del dettato statutario.

9. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può deliberare anche utilizzando il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

ART. 10 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di membri da un minimo di 3 ed un massimo di 5, compreso il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi, anche per via telematica.

3. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente, con predisposizione degli ordini del giorno da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta inviata via email o, eventualmente, altra forma opportuna.

4. In casi eccezionali il Consiglio può essere convocato 48 ore prima.

5. La convocazione può essere richiesta anche da uno dei componenti del Consiglio, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla convocazione.

6. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri dello stesso.

7. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni, delibera a maggioranza dei presenti e ha i seguenti compiti:

- a. Nomina i membri delle commissioni tematiche di studio e degli altri eventuali gruppi di promozione delle iniziative che di volta in volta si riterrà utile costituire;
- b. Sottopone all'Assemblea il bilancio annuale;
- c. Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- d. Delibera in merito all'espulsione dei soci;
- e. Propone modifiche o integrazioni dello Statuto;
- f. Stabilisce le quote annuali dovute dai soci.

8. Il Consiglio direttivo può deliberare anche utilizzando il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

ART.11 - Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea al suo interno a maggioranza semplice dei componenti e rimane in carica per tre anni.
2. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.
3. Può essere eletto alla carica di Presidente ogni socio dell'associazione.
4. Il Presidente ha rappresentanza dell'Associazione e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.
5. L'Assemblea può eleggere un vice Presidente che sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di impedimento di quest'ultimo.
6. Il Presidente può delegare in forma scritta ad uno o più membri del Consiglio direttivo determinate funzioni ad egli spettanti.

ART. 12 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice dei propri componenti e rimane in carica per tre anni.
2. Può essere eletto alla carica di Tesoriere ogni socio dell'Associazione.
3. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
 - a. È responsabile dell'eventuale patrimonio dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - b. Provvede alla gestione del Bilancio, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Capo III – DISPOSIZIONI SULLE ELEZIONI

ART. 13 – Elezioni comunali

1. I soci che parteciperanno alle elezioni comunali sono nominati come previsto dall'art. 8 9 comma 7.
2. Il socio che ricopre cariche elettive:
 - a. ha il dovere di versare alla tesoreria dell'Associazione il 5% dell'indennità di mandato;
 - b. ha il dovere di rendere conto periodicamente della propria attività all'Assemblea dei soci e al Consiglio direttivo;

c. ha il dovere di seguire la linea politica decisa dall'Assemblea dei soci.

3. Nell'eventualità l'Associazione partecipi ad elezioni extracomunali, si applica la stessa disciplina prevista per le elezioni comunali.

4. Nel caso in cui l'Associazione esprima soggetti titolari di poteri amministrativi e consiliari, eletti nelle consultazioni amministrative locali, l'Associazione si impegna a sostenere i predetti in coerenza con gli scopi associativi. I rapporti tra l'Associazione e gli eletti dovranno concretizzarsi in una costante e reciproca opera di collaborazione, cooperazione, informazione e consultazione relativa a tematiche politico-amministrative locali, attraverso periodici incontri, nei tempi e nei modi da stabilire.

Capo IV - DISPOSIZIONI ECONOMICHE

ART.14 - Risorse economiche e assicurazione

1. Le risorse economiche, per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento della stessa, saranno costituite:

- a. Dalle quote sociali annue;
- b. Da versamenti volontari dei soci;
- c. Da proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative);
- d. Da contributi di organismi pubblici e privati;
- e. Da atti di liberalità;
- f. Dai versamenti derivanti dall'indennità di carica dei soci eletti o amministratori;
- g. Da ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

2. Tutte le entrate e le uscite devono essere iscritte in bilancio, che può essere visionato a semplice richiesta da tutti i soci.

3. Il bilancio è predisposto dal Tesoriere, proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice, di norma entro il 31 marzo dell'anno successivo. Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea, il bilancio deve essere:

- a. depositato presso la sede dell'Associazione per poter essere consultato da ogni socio;
- b. inviato via email ad ogni socio.

4. Le spese per le attività definite dagli organi dell'Associazione devono essere disposte con ordine congiunto del Presidente dell'Associazione e del Tesoriere.

5. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito dai beni strumentali e dai beni mobili.

6. Le spese anticipate dal socio, in nome e per conto dell'Associazione, entro i limiti preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo (spese carburante, pernotti ecc.), saranno rimborsati secondo i minimi tabellari.

7. L'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, considerando l'obbligo previsto dalle disposizioni della L. 266/91 e dei D.M. attuativi, si propone di assicurare i propri aderenti che prestano attività, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - Esercizio sociale

1. L'anno sociale inizia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 16 – Rimandi legislativi

1. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Statuto, si rimanda alla normativa nazionale.

ART. 17 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto di almeno 2/3 dei soci presenti, la quale provvederà nella stessa seduta alla nomina di un liquidatore.

2. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o ad una istituzione designati dall'Assemblea dei soci.